



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 48/CSAT del 5 maggio 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 2 maggio 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. V. Pecorella (Presidente F.F.); Avv. G. Ciappa; Avv. L. Sequino.

Ricorso della società ASD CASTELPOTO in riferimento al C.U. n.149 del 26.04.2022.

Gara – Castelpoto / Bellizzi Irpino 2019 del 24.04.2022 – Campionato Promozione, Girone “B”.

La società Castelpoto proponeva reclamo avverso la squalifica per dieci (10) giornate di gara inflitta dal G.S.T. e pubblicata con C.U. n.149 del 26/4/2022 al calciatore Caporaso Lauro: Deduceva la società reclamante che la sanzione inflitta risultava eccessiva rispetto ai fatti per come accaduti per cui chiedeva una riduzione della stessa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che la gara durante la quale è stato espulso il calciatore Caporaso Lauro si è disputata in data 24/4/2022 allorquando la stessa si è svolta nelle ultime quattro giornate del campionato di Promozione. Con C.U. n.160/A pubblicato in data 3/02/2022 la F.I.G.C. deliberava che per le ultime 4 giornate di campionato i procedimenti di ultima istanza presso la CSAT vanno presentati il preannuncio di reclamo entro le ore 24,00 del giorno in cui viene pubblicata la decisione del GST, fattispecie appunto nella quale rientra quella di cui in oggetto. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di inammissibilità il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2022

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. V. Pecorella**

Componenti: Avv. V. Pecorella (Presidente F.F.); Avv. G. Ciappa; Avv. L. Sequino.

Ricorso della società PROMOTION SOCCER in riferimento al C.U. n.81/AG del 21.04.2022.

Gara – Football Academy / Promotion Soccer del 13.04.2022 – Campionato Under 17 Regionale, Girone “C”.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero la società Promotion Soccer proponeva reclamo contro le sanzioni comminate dal GST nel C.U. 81/Ag del 21/4/2022 concludendo per l'annullamento dell'ammenda di euro 100,00 e la riduzione delle

squalifiche comminate ai calciatori Cataldo Kevin, Esposito Gennaro, Torino Antonio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che con C.U. 160/A del 3/2/2022 la F.I.G.C. ha deliberato, “visti nello specifico gli art. 64,65,66, comma 1, lett. b), 67,76,77 e 78 del C.G.S.”, che i provvedimenti di ultima istanza presso la CSAT per le ultime 4 giornate di campionato, il termine per presentare il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24.00 del giorno in cui viene pubblicata la decisione del GST. Nel caso di specie il C.U. n.81/AG è del 21/4/2022 mentre il preannuncio di reclamo risulta depositato il 23/4/2022. Quindi il termine non è stato osservato.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

l'inammissibilità del reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2022

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. V. Pecorella

Componenti: Avv. V. Pecorella (Presidente F.F.); Avv. G. Ciappa; Avv. L. Sequino.

Ricorso della società ASD K TEAM CASALNUOVO in riferimento al C.U. n. 151 del 28.04.2022.

Gara – Real Cantera Acerra / K Team Casalnuovo del 23.04.2022 – Campionato 2^ Cat. Girone “D”.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il comunicato ufficiale 152 del 29/4/2022 dal quale risulta dall'istanza inoltrata dalla società K Team Casalnuovo che l'autore della condotta di cui al C.U. n. 151 del 28/4/2022 è stato individuato nel sig. Maione Luca a seguito di una sua dichiarazione confessiva, stralcia la posizione del sig. Dottore Stagna Francesco e letto il reclamo proposto dalla società K Team Casalnuovo del 29/4/2022 nel quale si evidenzia che il Boschetti Ciro, suo tesserato avrebbe solo appoggiato le mani sul petto del DDG, confermando in tal modo quanto riportato sul referto arbitrale, ai sensi dell'art.36, comma 1, lettera b) che sanziona la condotta gravemente irrispettosa nei confronti del DDG che si concretizza in un contatto fisico.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

l'inammissibilità del reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2022

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. V. Pecorella

Pubblicato in NAPOLI il 5 maggio 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**